

Pubblicato il 22/01/2025

N. 00045 /2025 REG.PROV.CAU.
N. **02239/2024** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2239 del 2024, proposto da

Manuel Hamza Manaf e Annalisa Pelliccia, rappresentati e difesi dall'avvocato Elisa Vannucci Zauli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pietrasanta, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orzalesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

E.R.P. Lucca S.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio E.R.P. di proprietà del Comune di Pietrasanta e risoluzione del contratto di locazione con contestuale rilascio dell'immobile sito in 55045 – Pietrasanta (LU), via Pea n. 4, notificato in data 15.07.2024 alla signora Annalisa Pelliccia e in data 1.10.2024

Protocollo (E) Nr. 0010777/2025 del 24/02/2025
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

all'Amministratrice di sostegno del signor Manuel Manaf Hamza;
- nonché, per l'annullamento in parte *qua*, della graduatoria rettificata dal Comune di Pietrasanta, mai pubblicata (e della eventuale determina di incognito numero e data con cui la stessa sia stata approvata), nella parte in cui il signor Manuel Hamza Manaf risulta riportare 10 punti invece che 13;
- di qualsiasi atto presupposto, connesso o consequenziale, anche di incognito numero e data, che possa assumere portata lesiva per i ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pietrasanta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Marcello Faviere e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Premesso che il ricorso verte sulla lamentata illegittimità del provvedimento con il quale il Comune di Pietrasanta ha dichiarato la decadenza del sig. Hamza dalla assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica in ragione della carenza, *ab origine*, dei requisiti previsti dal bando e dalla normativa regionale di riferimento;

Considerato, quanto al *fumus boni iuris*, che le doglianze esplicitate nel ricorso necessitano degli approfondimenti tipici della fase di merito giacché le sommarie delibazioni tipiche della fase cautelare risultano inadeguate per valutare l'articolata e complessa situazione di fatto illustrata;

Considerato, quanto al *periculum in mora*, che nel bilanciamento complessivo degli interessi occorre dare preferenza alla ordinata ed efficace gestione del servizio

pubblico di ERP e salvaguardare le posizioni di coloro che si vengono a trovare, per effetto del provvedimento impugnato, in posizione utile per l'assegnazione. Le condizioni di disagio e fragilità in cui si trova la sola sig.ra Pelliccia, infatti, non possono costituire grave e irreparabile pregiudizio sufficiente al riconoscimento delle misure cautelari, poiché il soddisfacimento della pretesa di parte ricorrente (vale a dire il riconoscimento di 13 punti complessivi in luogo dei 14 originariamente conseguiti) finirebbe comunque con il ledere le legittime aspettative di assegnazione di un diverso concorrente che lo scavalcherebbe nelle posizioni utili in graduatoria, come dedotto dall'Amministrazione e non contraddetto dai ricorrenti. A ciò si aggiunga che non viene allegato alcun elemento di prova circa l'impossibilità dell'interessata di trovare altra situazione alloggiativa (anche di tipo emergenziale) e, infine, che la decisione amministrativa è stata comunque determinata anche dal comportamento tenuto da parte ricorrente *ab origine* (in particolare dalla errata compilazione della domanda per l'assegnazione). Il Collegio evidenzia, in punto di rito, che:

- il ricorso non risulta notificato ad alcun controinteressato;
- trattandosi di procedure concorsuali e di provvedimenti che approvano graduatorie, i controinteressati sono immediatamente individuabili nei concorrenti che seguono nel relativo ordine;
- i provvedimenti pubblicati e immediatamente disponibili per parte ricorrente risultano privi dei riferimenti utili per la notifica del ricorso ai controinteressati;
- parte ricorrente insta per l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

Considerato che per tali ragioni la mancata notifica al controinteressato può essere sanata mediante integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 del c.p.a., secondo le seguenti modalità e termini:

- il Comune deve mettere a disposizione di parte ricorrente, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, i dati necessari alla notifica personale del soggetto che la segue in graduatoria;
- parte ricorrente deve notificare personalmente a tale controinteressato il ricorso

entro i 15 (quindici) giorni successivi con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento;

- parte ricorrente è inoltre autorizzata alla notifica del ricorso per pubblici proclami nei confronti dei soggetti collocati nelle ulteriori posizioni utili in graduatoria, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione intimata, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Comune di Pietrasanta dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti inclusi nella "graduatoria relativa al Bando per l'assegnazione di alloggi ERP 2023 approvata dal Comune di Pietrasanta con determinazione dirigenziale n. 2102 del 6.12.2023";
- 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7) il testo integrale del ricorso, come allegato, eventualmente oscurato per ragioni di tutela dei dati personali;

B) in ordine alle prescritte modalità il Comune ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo del ricorso e della

presente ordinanza, emendati delle parti ritenute riservate, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

Il Comune di Pietrasanta:

- a) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;
- b) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 5 (cinque) giorni dall'adempimento

Ritenuto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a., di rigettare l'istanza cautelare, impregiudicata ogni ulteriore valutazione nel merito della controversia;

Ritenuto di poter compensare le spese per la presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda):

- a) respinge l'istanza cautelare;
- b) ordina la notifica per pubblici proclami nei termini e modi di cui in motivazione.

Spese compensate per la presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Cacciari, Presidente

Katiuscia Papi, Primo Referendario

Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Marcello Faviere

IL PRESIDENTE
Alessandro Cacciari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.